

3° Modulo Formativo su M.P. Palermo, Castello Utveg gio, 01 e 02/12/09.

Il ruolo del Medico Competente nella valutazione dei rischi

Dr. Eduardo Costagliola

**Responsabile U.O. Controllo e Vigilanza Sanitaria
SPRESAL, Asp di Palermo**

U.P.G.




Il Medico Competente e la Valutazione dei rischi

L'art. 29 riporta le modalità di effettuazione della V.d.R. citando al comma 1:

“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) (*Documento di Valutazione di Rischi*), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione **e il medico competente**, nei casi di cui all'articolo 41” (articolo che riguarda la sorveglianza sanitaria).



Modalità di effettuazione del DVR



Obbligo/compito del Medico Competente:

**Collaborazione col Datore di Lavoro e con il RSPP
alla Valutazione dei rischi ed alla elaborazione del
DVR (D.Lgs. n. 81/08, Art. 29, comma 1).**

3° Modulo Formativo su M.P. - Palermo, Castello Utve ggio, 01 e 02/12/2009.



Le attività di cui al comma 1 sono realizzate **previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

Dr. Eduardo Costagliola

Il Medico Competente e la Valutazione dei rischi

L'art. 29 lascia intendere che la collaborazione del M.C. è richiesta solo nei casi in cui è obbligatoria la S.S. e quindi **entra in contraddizione con quanto indicato nell'art. 25**, con il quale il M.C. viene chiamato a collaborare con il D.di L. ed il RSPP alle Valutazione dei Rischi **anche** ai fini di programmare, ove necessario, la sorveglianza sanitaria.



3° Modulo Formativo su M.P. - Palermo, Castello Utve ggio, 01 e 02/12/2009.

Dalla lettura combinata degli artt. 25 e 18 del D.Lgs n. 81/08 scaturisce che:

Il primo intervento che il M.C. attua a seguito di incarico del Datore di Lavoro è quello di

CONSULENTE MEDICO nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza sul lavoro;

Successivamente, constatata la presenza di rischi per la salute in azienda,

riceve la **NOMINA** per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria e diventa **COLLABORATORE** del datore di lavoro.

Dr. Eduardo Costagliola

L'Art. 25 del D.Lgs n. 81/08 fissa sostanzialmente e chiaramente i **settori di operatività del M.C. in azienda** e li individua in una **fase preliminare di consulenza medica** ed in una **eventuale fase successiva di tipo collaborativo** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Attività da svolgersi, secondo quanto indicato dall'art. 39, comma 4 stesso decreto, **IN PIENA AUTONOMIA.**




La Valutazione dei Rischi prevede

La stesura del DVR


La continua e rapida evoluzione delle tecnologie e delle metodiche produttive, l'impiego di nuovi materiali e la sempre maggiore automazione delle Unità Produttive, rendono difficoltosa una sintesi dei rischi presenti nelle diverse U.P.




La stesura del DVR



La stesura del DVR: Fattori di Rischio connessi all'ambiente di lavoro



La stesura del DVR: Fattori di rischio di infortunio



La stesura del DVR: Ciclo Produttivo




Ciclo Produttivo



**Analisi accurata delle varie fasi lavorative
dell'Unità Produttiva in esame**

La stesura del DVR

Ciclo Produttivo



INDUSTRIA DEL LEGNO: FASI LAVORATIVE

Segagione a nastro e circolare;
Sfogliatura (per compensati)
Tranciatura
Stagionatura
Essiccamento
Fabbricazione per pannelli
Levigatura

Stuccatura
Intonacatura
Sgrassatura
Imbiancamento
Tintura
Lucidatura
Verniciatura sverniciatura

La stesura del DVR



Ciclo Produttivo



INDUSTRIA EDILE: FASI LAVORATIVE

Carpenteria
Impasto
Battitura

Trasporto materiale
Messa in opera strutture
Applicazioni rivestimenti

La stesura del DVR: Materiali impiegati



Materiali impiegati



**Analisi delle schede tecniche, misurazioni
(es. agenti chimici, relazioni fonometriche,
valutazione vibrazioni con o senza misurazioni)**

Valutazione dei Rischi

elementi aggiunti dal Testo Unico



stress lavoro correlato

Lavoratrici in stato di gravidanza

differenze di genere, età, e provenienza da altri paesi

Lavoratori atipici (Legge Biagi)



EX L.S.U.

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza



l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio



l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

In caso di costituzione di **nuova impresa**, il datore di lavoro è tenuto ad **effettuare immediatamente la valutazione dei rischi** elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.




Casi di rielaborazione immediata del DVR

Art.29 c.3 D.Lgs n.81/08 e s.m.i.

Redazione del documento **entro 30gg** in caso di:

- 1) Evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- 2) Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro;
- 3) infortuni significativi;
- 4) Quando i risultati della s.s. ne evidenzino la necessità;
- 5) Scadenza termini previsti in titoli specifici.



Dr. Eduardo Costagliola

Casi di rielaborazione immediata del DVR

Art.29 c.3 DLgs n.81/08 e s.m.i.

Quando i risultati della s.s. ne evidenzino la necessità:

Le “necessità” devono essere estrapolate da artt. contenuti nei titoli specifici:

-Se il lavoratore presenta un'**alterazione apprezzabile** dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi (art.185 rischi fisici).

-Se in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori si evidenzi l'esistenza di **effetti pregiudizievoli** per la salute o il superamento di un VLB (art. 229 agenti chimici).



Casi di rielaborazione immediata del DVR

Art.29 c.3 DLgs n.81/08 e s.m.i.

Quando i risultati della s.s. ne evidenzino la necessità:

- Se in un gruppo di lavoratori omogeneo si evidenzi l'esistenza di un'**anomalia** imputabile all'esposizione ad agenti biologici (art.279).



Casi di rielaborazione immediata del DVR

Art.29 c.3 DLgs n.81/08 e s.m.i.

Obbligo di aggiornamento della V.d.R. non solo in caso di manifestazione di evento clinico, ma anche subclinico:

- Verificare preliminarmente se l'**esposizione** del lavoratore al pericolo non sia contenuta **al di sotto dei livelli minimi stabiliti dalla norma (DdL + RSPP+m.c.)**.
- Verificare se il lavoratore manifesti una **particolare sensibilità (m.c.)**.
- Verificare se il lavoratore sia stato e/o continui ad essere **esposto al medesimo pericolo in ambienti diversi** rispetto all'attuale (m.c.).

Casi di rielaborazione immediata del DVR

Art.29 c.3 DLgs n.81/08 e s.m.i.

Altri adempimenti di esclusiva competenza medica

- Informazione del lavoratore interessato.
- Espressione del giudizio di non idoneità temporanea o con limitazioni nelle more della conclusione degli accertamenti necessari, anche diagnostici.
- Valutazione del nesso di causalità.



3° Modulo Formativo su M.P. - Palermo, Castello Utve ggio, 01 e 02/12/2009.

IL SOPRALLUOGO

il sopralluogo è valutazione dei rischi:
non è una passeggiata negli ambienti di
lavoro.



Dr. Eduardo Costagliola

IL SOPRALLUOGO

- si può effettuare anche assieme ad altri attori dei sistemi di prevenzione aziendali dotati di competenze integranti ed interagenti con le nostre,
- serve a confermare la corrispondenza dell'attualità a quanto fotografato nel DVR,
- serve a percepire gli effetti dell'informazione e della formazione sulle modalità operative dei lavoratori e sulla loro percezione dei rischi,

IL SOPRALLUOGO

- Serve a verificare l'idoneità dei DPI e delle misure di prevenzione e protezione,
- Serve a stabilire la necessità di indagini ambientali e di modifiche del protocollo di sorveglianza sanitaria in funzione delle modalità operative che potremmo scoprire essere diverse da quanto previsto dalle procedure, dalla buona prassi e da quanto scritto nel DVR.




IL SOPRALLUOGO

dopo ogni sopralluogo, se mirato e ben fatto, il Medico Competente sarà in grado di aggiornare la VDR.



3° Modulo Formativo su M.P. - Palermo, Castello Utve ggio, 01 e 02/12/2009.

Un particolare ringraziamento alla
Dr.ssa Sara Ilardo per la cortese
collaborazione.



Grazie per l'attenzione.

Eduardo Costagliola